




STEINWAY & SONS



CONTRATTO DI LOCAZIONE

Con la presente scrittura privata redatta in duplice esemplare a valere ad ogni effetto di legge tra:

la ditta **“Roberto Valli”** (P.I.V.A.: 01144240429), in nome e per conto del rappresentante legale e titolare della stessa sig. Roberto Valli (C.F.: VLLRRT59E20A271L), con sede ad Ancona in via A. Maggini n. 55

-locatore-

Istituto _____ e
Via _____
città _____ prov. _____ tel. _____

P.IVA _____ C.F. _____

In Persona del Dirigente Scolastico _____

C.F. _____

-conduttore-

si conviene e si stipula quanto segue

la ditta “Roberto Valli” concede in locazione un pianoforte (di sua proprietà) _____ modello _____ matricola N° _____ del valore di € _____ per il corrispettivo di un canone mensile di € _____ con versamento all'atto della firma del presente contratto di € _____ (in ordine al trasporto di consegna di Euro _____ + ☐ mesi di canone anticipati) escluso costo trasporto di reso pari ad Euro _____

Rimborso massimo concesso per l'acquisto: N. 12 mesi di locazione

Locazione dal 15/09 al 30/06/2026. Trasporti A/R Euro 120,00+IVA

Il conduttore si obbliga a versare mensilmente ed in via anticipata il corrispettivo della locazione suddiviso in canoni periodici come sopra pattuito (non sono ammessi ritardi superiori a 10 gg), con una delle seguenti modalità:

Versamento del canone su conto corrente con bonifico bancario

BCC DI ANCONA E FALCONARA

IBAN: IT64N0808602600000000700947

Le parti concordatamente dichiarano e convengono che il luogo di consegna dello strumento e di detenzione qualificata dello stesso sarà in via _____ città _____ prov. _____

NOLEGGIO – VENDITA – SERVIZIO CONCERTI – ACCORDATURA – RESTAURO – CONSULENZA

ROBERTO VALLI
Tecnico Accordatore da Concerto



STEINWAY ACADEMY

NEGOZIO: Via A. Maggini, 55 60127 ANCONA
LAB.: Via Trionfi, 1/a 60127 ANCONA Tel. / Fax 071 2804148
Firmato digitalmente da FILOMENA ZACCARO
Domicilio Fiscale: Via Monte San Michele, 10 60124 ANCONA


P. IVA 01144240429 C.F.: VLL RRT 59E20 A271L
Reg. Impr. AN 1996-61187 R.E.A. AN 114957
Albo Imprese Artigiane AN 43584
Cod. Mecc. Operatori Estero AN 011174

Oltre a tutto quanto sopra detto, le parti summenzionate stabiliscono e accettano quanto segue:

1. Il conduttore riconosce esplicitamente che lo strumento è di proprietà della ditta "Roberto Valli" e che la firma del seguente contratto non comporta il trasferimento della proprietà dello strumento stesso.
2. La consegna del bene locato e la sua riconsegna sarà a spese esclusive del conduttore che pagherà la ditta incaricata al momento della consegna e del ritiro dello strumento.
3. Il conduttore si obbliga a non alienare, sublocare o dare in garanzia il bene e comunque ad impedire a terzi la costituzione sullo stesso di diritti di ritenzione, vincoli, privilegi, garanzie o diritti di godimento a qualsiasi titolo.
4. Il conduttore si obbliga a non traslocare il bene, neanche temporaneamente, in luogo diverso da quello originale conosciuto dal locatore se non previa autorizzazione scritta del locatore stesso.
5. Il conduttore si impegna a conservare lo strumento con la necessaria diligenza del buon padre di famiglia, o di quella necessaria secondo gli usi e le circostanze. Tutte le spese necessarie per la manutenzione, conservazione ed il ripristino del funzionamento, incluse eventuali accordature e riparazioni, saranno eseguite esclusivamente dal locatore con l'addebito delle rispettive spese al conduttore. Durante il normale orario di lavoro, anche tramite propri incaricati, il locatore è autorizzato, previo avviso, a visionare e controllare lo stato di conservazione e manutenzione del bene oggetto della locazione.
6. Il conduttore si riconosce sin d'ora responsabile di ogni danno, diretto o indiretto, del quale il bene locato ne possa soffrire per qualsiasi causa, compreso l'incendio e le altre cause fortuite; per l'eventuale liquidazione dei danni, il conduttore si rimette completamente alla discrezione del locatore. Il conduttore inoltre si obbliga, al termine del contratto, eventualmente anche precedentemente rinnovato, a restituire lo strumento locato in buono stato di mantenimento.
7. Il conduttore si obbliga a comunicare immediatamente e per iscritto al locatore, a mezzo di raccomandata a.r., anticipata via fax, ogni eventuale azione, domanda, richiesta e/o pretesa che terzi dovessero avanzare in relazione al bene locato. In particolare, il conduttore comunicherà immediatamente ogni procedimento di esecuzione forzata, sequestro o altra misura cautelare, preannunciata od eseguita, che dovesse essere avviata sul bene locato ovvero sull'immobile in cui il bene è collocato, inviando alla ditta "Roberto Valli" il verbale di pignoramento o il provvedimento cautelare eseguito ed indicando il nome e l'indirizzo del creditore procedente. Le spese e gli oneri relativi alla procedura, così come gli onorari professionali di difesa, sostenuti dal locatore, saranno integralmente a carico del conduttore.
8. Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il locatore ha la facoltà di risolvere il contratto di locazione senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio di una lettera raccomandata a.r. contenente la dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola, nei seguenti casi: - qualora il conduttore, al momento della stipula abbia fornito informazioni non vere o abbia taciuto fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio e/o dell'opportunità di concludere il contratto o tali da rendere maggiormente difficoltosa e/o pregiudicare la regolare esecuzione del rapporto stesso; - qualora ci sia stato un mutamento sostanziale nella situazione patrimoniale del conduttore che abbia ridotto le garanzie economico patrimoniali in base alle quali è stato concluso il contratto, ovvero il suo comportamento faccia ritenere che non sia più in grado di adempiere correttamente alle obbligazioni assunte o renda ragionevolmente difficoltoso l'esercizio dei diritti del locatore derivanti dal contratto; - qualora il conduttore venga sottoposto a procedure esecutive o risulti protestato; - qualora il conduttore non provveda al pagamento in favore del locatore di tre rate mensili, anche non continuative; - qualora il conduttore sia inadempiente agli obblighi previsti negli art.li 3, 4, 5, 6, 7 del presente contratto.
9. A seguito della intervenuta risoluzione di diritto del contratto, il conduttore dovrà restituire immediatamente e a proprie spese il bene locato nel luogo indicato dal locatore o, in mancanza, presso la sede di quest'ultimo e pagare i corrispettivi periodici maturati fino alla data della restituzione, maggiorati degli eventuali interessi nonché di ogni spesa, onere o tributo che il locatore abbia sopportato in ragione di detta risoluzione o che sia a questo dovuto in forza del presente contratto.
10. La locazione avrà decorrenza dalla data di consegna del bene presso l'indirizzo indicato dal conduttore. Il periodo minimo consentito per la locazione è di 12 (dodici) mesi ed il contratto si rinnoverà automaticamente per successivi periodi di 12 (dodici) mesi ciascuno, qualora, 15 (quindici) giorni prima della data di scadenza originale o rinnovata, una delle parti non notifichi all'altra, a mezzo raccomandata a/r, la propria intenzione di recedere dal contratto. Ove il conduttore recedesse dal contratto senza rispettare i tempi e le modalità di cui sopra, sarà tenuto, oltre alla restituzione immediata e a sue spese del bene locato, a corrispondere al locatore, a titolo di penale, una somma corrispondente alla metà dei canoni non ancora scaduti sino al termine naturale del contratto o suoi eventuali rinnovi.
11. Agli effetti del pagamento, il mese iniziato è considerato come compiuto. Il conduttore ha l'obbligo di versare mensilmente al locatore il canone di locazione pattuito entro il giorno 10 di ogni mese.
12. Qualora il conduttore intenda acquistare il bene locato ed il locatore esprima il proprio parere favorevole per la conclusione della compravendita, il prezzo per l'acquisto dello strumento sarà determinato dalla differenza tra il valore del pianoforte indicato nel contratto e l'importo risultante dalla sommatoria dei canoni versati in ordine ai primi 12 mesi di locazione. Al locatore spettano in ogni caso tutti i diritti di riservato dominio ex art. 1523 c.c. e s.s. qualora la vendita avvenisse a rate con riserva di proprietà. **PREZZO DI RISCATTO EURO** _____
13. Per tutto ciò che non previsto nel presente contratto si rinvia agli artt. 1571 c.c. e s.s. nonché alle norme di legge in materia di contratti.
14. Qualunque controversia che dovesse insorgere tra il locatore e il conduttore in relazione diretta od indiretta all'interpretazione, esecuzione e/o applicazione del contratto di locazione, con esclusione di ogni deroga per ragioni di connessione, riunione o continenza di cause, sarà devoluta in via esclusiva alla competenza giurisdizionale del Foro di Ancona.

Letto e confermato, Ancona, li _____

Il locatore



Il conduttore

Il conduttore dichiara di aver letto ed acquisito piena conoscenza di tutte le condizioni e le clausole del contratto di locazione che precedono e dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., di approvare espressamente e specificamente le seguenti clausole: artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14.

Ancona, li _____

Il locatore



Il conduttore

Firmato digitalmente da FILOMENA ZACCARO